

REGOLAMENTO (CE) N. 288/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1998

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CEEA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1999 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 ⁽¹⁾ è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra;

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 1/1999 ⁽²⁾ del Consiglio di associazione, di prorogare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 ⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999;

considerando che è pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CEEA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo) ⁽⁴⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
C. EINEM

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 85/98 rimane in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999, ai sensi delle disposizioni della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca dall'altro, fatte salve le modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 del regolamento, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1999».

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 36 del 10. 2. 1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 13 del 19. 1. 1998, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19. 1. 1998, pag. 15.